



COMUNE DI ALI' TERME

PROVINCIA DI MESSINA

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO

N. 41 del 17-09-2012

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – Determinazione delle aliquote e detrazioni di imposta per l'anno 2012.

L'anno duemiladodici, addì DICIASSETTE del mese di SETTEMBRE alle ore 19.30 in Ali Terme, nella consueta sala delle adunanze, convocata dal Presidente del Consiglio nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale così composto:

CONSIGLIERI	Pres.	Ass.	CONSIGLIERI	Pres.	Ass.
CAMINITI PIETRO	x		GREGORIO FRANCESCO	x	
DI NUZZO MARCO	x		MELATO CARMELO	x	
BRIGUGLIO EMANUELE	x		COGLITORE GIUSEPPE	x	
BASILE MARIA	x		CASSISI GIOVANNI	x	
STERRANTINO M. CATENA	x		OLIVA ROSARIO	x	
VITTIGLIO TERESA	x		ROMEO ROBERTO	x	

Assenti: _____

Constato che il numero dei presenti è legale, il Sig. PIETRO CAMINITI assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario del Comune Dott. G. FARACI.

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

Prot. N. 1040 del 09/08/2012

Su proposta di Annunzio C. Sparacino

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – Determinazione delle aliquote e detrazioni di imposta per l'anno 2012.

IL CONSIGLIO

Considerato che l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 anticipa in via sperimentale l'applicazione dell'imposta municipale propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 all'applicazione di tale imposta a regime (come prevista dal D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23);

Visti in particolare i commi da 6 a 10 del predetto articolo che testualmente recitano

“6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento (...).

8-bis. (...)

9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

9-bis. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio

di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute

a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”.

Visto il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

Atteso che, in relazione al disposto del soprariportato comma 6, l'approvazione delle aliquote IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Visto l'art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU), adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. ⁴⁰....., in data ~~11.7.2012~~ ^{SET. 2012}.....;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

DELIBERA


1) di fissare per l'anno 2012, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	10,60
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze	4,00
3	Fabbricati rurali ad uso strumentale	4,00
4	Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.....	4,00
5	Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società	10,60
6	Immobili locati.....	10,60
7	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori	10,60
8	Immobile concesso in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado e che il beneficiario, risieda anagraficamente e dimori abitualmente e se non vedovo/a il nucleo familiare sia composto da almeno due componenti, anche se conviventi.	4,60

2) di determinare per l'anno 2012 le detrazioni d'imposta, queste ultime espresse in euro, come dal prospetto che segue:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Detrazione d'imposta - (Euro in ragione annua)
1	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo	200,00
2	Ciascun figlio di età inferiore ai 26 anni purchè dimorante abitualmente e residente nella unità immobiliare adibita ad abitazione principale	50,00

3) copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.




VERBALE DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 17.09.2012

Oggetto: Imposta Municipale Propria (IMU). Determinazione aliquote e detrazioni di imposta per l'anno 2012. Proposta del gruppo consiliare "Alì Terme Futura".

IL PRESIDENTE, riferisce all'assemblea sull'argomento ed in particolare la proposta della G.M.. Ricorda che l'argomento, strettamente connesso al bilancio, è stato già sottoposto al vaglio dell'assemblea nelle due scorse sedute senza esito positivo. Rammenta inoltre che in seguito alle iniziative avviate da più parti, è stata introdotta un'aliquota agevolata per i casi di comodato gratuito concesso ai parenti in linea retta.

GREGORIO a tal proposito dichiara che il proprio gruppo il 30.07.v.s. ha presentato una proposta diversa dalla precedente e ne riferisce il tenore ed i motivi come di seguito risulta:



Proposta di determinazione delle aliquote e IMU per l'anno 2012 del gruppo consiliare "Alì Terme Futura".

Premesso

che la proposta di deliberazione relativa alla determinazione delle tariffe IMU per l'anno 2012 e discussa nel consiglio comunale del 09/07/12 non ha avuto esito positivo.

Considerato

che la determinazione di tali tariffe è essenziale per una corretta redazione del bilancio di previsione per l'anno 2012;

che negli anni passati tutti i bilanci di previsione non hanno avuto riscontro con i relativi conti consuntivi, che si sono conclusi regolarmente in deficit;

che la giunta municipale non ha mai ottemperato alle richieste del revisore dei conti che nelle relazioni sul conto consuntivo rimproverava agli amministratori di non avere analizzato le cause che portano alla notevole discordanza tra previsione e risultati reali;

che l'atteggiamento tenuto da questa amministrazione non ottempera assolutamente ai consigli di prudenza nella spesa, dati dal revisore contabile nella relazione sul bilancio di previsione;

Ritenuto

che alla luce della attuale congiuntura economica sia necessario applicare una drastica revisione della spesa eliminando gli sprechi e solo in seguito mettere la mani in tasca ai contribuenti;

che l'IMU è un'imposta sul patrimonio, e proprio perché non tiene conto del reddito e quindi della capacità contributiva di ciascuno, deve essere modulata e mitigata dalle amministrazioni per renderla conforme al tipo di economia e di necessità dei singoli comuni.

Tutto ciò premesso considerato e ritenuto

Al fine di stimolare l'amministrazione comunale ad effettuare quei tagli agli sprechi che sono necessari alla corretta gestione del paese, i consiglieri comunali del gruppo "Alì Terme Futura" propongono di adottare le seguenti tariffe:

punto 1,5,6,7 8,80 per mille

punto 3 2,00 per mille

Alì Terme 30/07/2012

I consiglieri

E. A. Milla
Giuseppe Fucini
V. M. Fucini
Basilio Merra

Aggiunge che il cittadino è oberato già da altri aumenti di imposte e che inasprire fino al massimo le seconde case è ingiusto perché si colpisce il cittadino aliese che trascorre le vacanze nel proprio paese. Afferma che le ingenti sconosciute spese affrontate durante l'alluvione e le tante altre già elencate nelle scorse sedute non devono essere pagate dai cittadini sotto forma di incremento tributario. Comunica altresì l'appello con cui l'ordine dei commercialisti invita i comuni a non istituire aliquote IMU elevate.

PRESIDENTE riferisce che le cospicue decurtazioni dei trasferimenti statali e regionali hanno costretto il 90% degli enti locali a determinare l'IMU nelle aliquote massime.

Ricorda ancora il parere contrario espresso sulla proposta del gruppo di opposizione da parte del responsabile della competente area.

L'assessore MARINO, presente in aula, dichiara che non è corretto polemizzare sulle spese affrontate dall'ente in quei momenti tragici a supporto delle popolazioni colpite dall'alluvione.

GREGORIO ricorda che il proprio gruppo aveva già proposto l'agevolazione per gli immobili concessi in uso gratuito ai familiari di 1° grado. A questo punto invita il Presidente ad indire la votazione sulla proposta presentata dalla minoranza.

PRESIDENTE invita l'assemblea a votare sulle proposte del gruppo "Alì Terme Futura".

Consiglieri in carica n. 12;

Consiglieri presenti e votanti n. 12;

La proposta viene respinta con voti favorevoli n. 5 e contrari n. 7 (Caminiti P., Di Nuzzo M., Sterrantino M.C., Coglitore G., Cassisi G., Oliva R. e Romeo R.)

PRESIDENTE, esauritasi la discussione, invita l'assemblea a votare sulla proposta di deliberazione, così come proposta dalla G.M.

Consiglieri in carica n. 12;


Consiglieri presenti e votanti n. 12;

La proposta viene approvata con voti favorevoli n. 7 e contrari n. 5 (Briguglio E., Basile M., Vittiglio T., Gregorio F e Melato C.).

PARERI AI SENSI DELL'ART. 53, COMMA 1° LEGGE 142/90

- In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione si esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Ali Terme, 09/08/2012

- In ordine alla regolarità contabile riguardante il provvedimento in oggetto si esprime parere favorevole.

IL RAGIONIERE COMUNALE
(Rag. Carmelo Carella)



Ali Terme, 09/08/2012

IL CONSIGLIO

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione prescritti dagli artt. 53 e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L.R. n. 48/91 L.R. 30/2000;

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

Con voti N. 7 favorevoli e N. 5 contrari, espressi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

La proposta di cui in premessa, avente l'oggetto ivi indicato,


E' APPROVATA

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL PRESIDENTE



IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione è stata pubblicata on-line all'Albo pretorio di questo Comune per gg.15 consecutivi: dal _____ al _____ al n. _____.

IL SEGRETARIO COMUNALE DIRETTORE GENERALE
(*Dott. Giuseppe Faraci*)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

- ai sensi dell'art. 12, comma 1°, L.R. 44/91 e s.m.i.
- ai sensi dell'art. 12, comma 2°, L.R. 44/91 e s.m.i.

IL SEGRETARIO COMUNALE DIRETTORE GENERALE
(*Dott. Giuseppe Faraci*)

